



**DELIBERA N. 224/21/CSP**

**ORDINANZA INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DI ENTELLA TV S.R.L.  
(FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO  
LOCALE ENTELLA TV) PER LA VIOLAZIONE DELLA DISPOSIZIONE  
NORMATIVA CONTENUTA NELL'ART. 38, COMMA 9, D.LGS. 177/05  
(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. LIGURIA N. 2/2021 - PROC. 62/21/ZD-CRC)**

**L'AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 25 novembre 2021;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante “*Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modifiche e integrazioni, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”, di seguito anche Testo unico;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTO il Decreto ministeriale 9 dicembre 1993, n. 581, recante “*Regolamento in materia di sponsorizzazioni di programmi radiotelevisivi e offerte al pubblico*”;



VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, recante “*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 565/14/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 238/21/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 697/20/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la legge regionale della Liguria, del 22 marzo 2013, n. 8, recante “*Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (CO.RE.COM)*”;

VISTA la Convenzione triennale per il conferimento e l’esercizio della delega di funzioni ai Comitati Regionali per le comunicazioni tra l’Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni ed il Comitato regionale per le comunicazioni della Liguria, sottoscritta il 19 dicembre 2017;

VISTA la delibera n. 683/20/CONS, del 17 dicembre 2020, recante “*Proroga Accordo Quadro tra l’Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province autonome concernenti le 4 funzioni delegate ai Corecom nonché delle relative Convenzioni*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

## **1. Fatto e Contestazione**

Il Comitato regionale per le comunicazioni Liguria ha accertato, contestato e notificato, in data 27 luglio 2021, la violazione della disposizione normativa contenuta

nell'art. 38, comma 9 alla società Entella TV S.r.l. fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale Entella TV, così come, di seguito, specificato.

Il giorno 05 maggio 2021, nella fascia oraria 06.00.00-07.00.00, sono stati trasmessi spot pubblicitari pari a una percentuale del 25,41% dell'affollamento pubblicitario orario.

Il giorno 06 maggio 2021, nella fascia oraria 06.00.00-07.00.00, sono stati trasmessi spot pubblicitari pari a una percentuale del 25,92% dell'affollamento pubblicitario orario.

Il giorno 08 maggio 2021, nella fascia oraria 06.00.00-07.00.00, sono stati trasmessi spot pubblicitari pari a una percentuale del 25,97% dell'affollamento pubblicitario orario.

Il giorno 08 maggio 2021, nella fascia oraria 11.00.00-12.00.00, sono stati trasmessi spot pubblicitari pari a una percentuale del 27,66% dell'affollamento pubblicitario orario.

Il giorno 09 maggio 2021, nella fascia oraria 01.00.00-02.00.00, sono stati trasmessi spot pubblicitari pari a una percentuale del 28,24% dell'affollamento pubblicitario orario.

Il giorno 09 maggio 2021, nella fascia oraria 06.00.00-07.00.00, sono stati trasmessi spot pubblicitari pari a una percentuale del 25,76% dell'affollamento pubblicitario orario.

Il giorno 11 maggio 2021, nella fascia oraria 06.00.00-07.00.00, sono stati trasmessi spot pubblicitari pari a una percentuale del 27,39% dell'affollamento pubblicitario orario.

Il giorno 13 maggio 2021, nella fascia oraria 06.00.00-07.00.00, sono stati trasmessi spot pubblicitari pari a una percentuale del 25,08% dell'affollamento pubblicitario orario.

Il giorno 15 maggio 2021, nella fascia oraria 06.00.00-07.00.00, sono stati trasmessi spot pubblicitari pari a una percentuale del 27,00% dell'affollamento pubblicitario orario.

Il giorno 15 maggio 2021, nella fascia oraria 12.00.00-13.00.00, sono stati trasmessi spot pubblicitari pari a una percentuale del 29,82% dell'affollamento pubblicitario orario.

## **2. Deduzioni della società**

La parte, nel presentare appositi scritti difensivi, in data 9 agosto 2021, ha eccepito quanto segue.

*“Nella fascia 06:00/07:00 la percentuale più alta e costante è dovuta ad una errata sequenzialità di messa in onda automatica, a quell'orario viene trasmesso il TG con relativa pubblicità e per errore il sistema di messa in onda legava un contenitore errato invece della replica della trasmissione della sera precedente [.....]”.*

*“Stessa problematica si riscontra nella giornate del 8/5 nella fascia 11:00/12:00 la percentuale è del 27,66%, nella giornata del 9/5 nella fascia 01:00/02:00 la percentuale è del 27,44% le fasce prima e dopo sono tra l'8% e il 11%, in alcuni casi anche a zero”.*

*“Nella giornata del 15/5 visionando la fascia 12:00/13:00 la percentuale è del 8,88%, a seguire della trasmissione del TG + pubblicità, inizia una televendita “Semac” preceduta dalla Scritta “televendita” e le televendite non dovrebbero contribuire all'affollamento pubblicitario”.*

### **3. Valutazioni dell’Autorità**

Con nota acquisita al prot. n. 0393749 del 5 ottobre u.s. di questa Autorità, il CO.RE.COM Liguria ha comunicato, su apposita richiesta di questa Autorità, che *“per quanto riguarda la registrazione del 15 maggio 2021 relativa alla fascia oraria 12:00 - 13:00 [...] a causa di un problema tecnico nello “scarico” dei filmati dal “deposito online” all’hard disk il file relativo è andato perso [...]”.*

Ad esito dell’istruttoria svolta, il Comitato regionale per le comunicazioni Liguria, in data 13 settembre 2021, ha proposto a questa Autorità l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti della società Entella TV S.r.l.

La suddetta proposta risulta, parzialmente, meritevole di accoglimento.

Riguardo a un presunto errore sostenuto dalla parte in sede di esercizio del diritto di difesa in ordine alla *“sequenzialità di messa in onda automatica”*, causa dell’avvenuta infrazione, si premette che per le violazioni assistite da sanzione amministrativa è necessaria e al tempo stesso sufficiente la coscienza e la volontà della condotta attiva o omissiva, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa, giacché la norma - art. 3 della legge n. 689/81 - pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, riservando poi a questi l’onere di provare di aver agito senza colpa. (Cfr. Cass. 8 maggio 2001 n. 6383, Cass. 9 settembre 2002 n. 13072, Cass. 4 luglio 2003 n. 10607, Cass. 15 giugno 2004 n. 11253, Cass. n. 13610 del 2007, Cass. 11 giugno 2007 n. 13610, Cass. 28 gennaio 2008, n. 1781, Cass. 16 gennaio 2008, n. 726 e Cass. 09 gennaio 2008 n. 228, Cass. 16 febbraio 2016, n. 2956, Cass. 15 gennaio 2018, n. 720, Cass. 31 luglio 2018, n. 20219, Cass. 4 novembre 2019, n. 28287 e Cass. 6 novembre 2019, n. 9289).

Nella vicenda in esame, quanto eccetto dalla società Entella TV S.r.l., non rileva ai fini dell’archiviazione del procedimento sanzionatorio in quanto, considerata la natura obiettiva dell’illecito commesso, ai fini dell’accertamento della concreta idoneità della condotta posta in essere dal fornitore del servizio di media audiovisivo a pregiudicare il bene tutelato, deve aversi riguardo esclusivamente all’effetto oggettivamente prodotto dal superamento del limite di affollamento pubblicitario, dovendo escludersi, così, ogni valutazione in ordine all’assenza di intenzionalità.

In concreto, dalla documentazione versata in atti è emerso che la società Entella TV S.r.l. non abbia addotto alcuna prova che quell’evento – errore nella *“sequenzialità di messa in onda automatica”* - sia stato causato da un elemento positivo estraneo alla

parte stessa idoneo a determinare, così, in quella la convinzione della liceità della sua condotta o comunque che abbia adottato, diligentemente, tutte le misure possibili atte a impedire la violazione della disposizione normativa contenuta nell'art. 38, comma 9, d.lgs. 177/05.

Come già precisato, in capo alla parte grava una presunzione relativa di colpevolezza, che essa ha l'onere di superare apportando deduzioni e prove atte a dimostrare la propria estraneità ai fatti o l'impossibilità di evitarli tramite un diligente espletamento dei compiti connessi all'esercizio dell'attività radiotelevisiva.

Tale prova non risulta essere stata addotta, in quanto la parte non solo non ha dimostrato l'esistenza dell'invocato fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo a escludere una sua colpevolezza, come sopra evidenziato, ma soprattutto non ha provato di aver adottato le misure tanto preventive, quanto correttive secondo la regola del "*principiis obsta*", confacenti, cioè, a quel tipo di obbligo e, quindi, efficaci a impedire la commissione dell'illecito.

Ne consegue che, in assenza di prove idonee a superare la presunzione di colpa, l'evento, qual è l'errore nella "*sequenzialità di messa in onda automatica*", sia dipeso, in realtà, dall'adozione e dall'attuazione di un modello di organizzazione, di gestione e di controllo aziendale dimostratosi non idoneo a prevenire l'eventuale commissione dell'illecito.

In altri termini, nella vicenda in esame, non si è dimostrata l'assoluta impossibilità della parte a non osservare la prescrizione di cui all'art. 38, comma 9, d.lgs. 177/05, in quanto collegata a eventi sfuggiti al dominio finalistico della medesima e non prevenibili nonostante l'adozione di opportune cautele.

Ciò che si è rilevato non è stato altro che la difficoltà comunque prevedibile, evitabile e, quindi, imputabile al fornitore del servizio di media audiovisivo a porre in essere la condotta richiesta dalla norma succitata, in quanto causata dall'attuazione di un modello di auto-organizzazione, di auto-gestione e di auto-controllo che, in relazione al tipo di attività svolta, alla natura e alla dimensione dell'organizzazione stessa, di fatto, non ha previsto l'adozione di misure preventive e correttive, sufficienti a garantire la trasmissione di comunicazioni commerciali audiovisive nel rispetto della normativa di settore e, comunque, a fronteggiare e, poi, a eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

In conclusione, alla luce dei fatti esposti dalla parte, non risulta provato in atti che l'errore nella "*sequenzialità di messa in onda automatica*" non potesse, comunque, essere fronteggiato tramite il ricorso a ulteriore misura organizzativa/gestionale, da valutarsi in concreto, sufficiente ad assicurare la regolare trasmissione delle comunicazioni commerciali audiovisive.

Riguardo, infine, alla contestazione del presunto superamento del limite di affollamento pubblicitario nella giornata di programmazione televisiva del 15 maggio 2021, dalle ore 12.00.00 alle ore 13.00.00, si premette che, anche fronte dell'eccezione sollevata dalla parte in sede di esercizio del diritto di difesa, la registrazione della relativa programmazione televisiva è da intendersi come materiale probatorio,

imprescindibile ai fini della qualificazione, in punto di fatto e di diritto, della fattispecie contestata.

Tanto premesso, considerata la mancata disponibilità della predetta registrazione da parte del Comitato regionale per le comunicazioni, la succitata contestazione degli addebiti – violazione dell’art. 38, comma 9, d.lgs. 177/05 – non è da ritenersi supportata da idonea e specifica documentazione sufficientemente probatoria in ordine al calcolo dell’affollamento pubblicitario orario effettuato dall’Organismo regionale.

Ne consegue, quindi, limitatamente alla contestazione del presunto superamento del limite di affollamento pubblicitario orario nella giornata del 15 maggio 2021, fascia oraria 12.00.00 – 13.00.00, l’inadeguatezza formale della documentazione istruttoria *sub specie* di registrazione della programmazione televisiva oggetto di contestazione.

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 38, comma 9, d.lgs. 177/05, *“la trasmissione di messaggi pubblicitari televisivi da parte delle emittenti, anche analogiche, operanti in ambito locale non può eccedere il 25 per cento di ogni ora e di ogni giorno di programmazione. Un’eventuale eccedenza, comunque non superiore al 2 per cento nel corso di un’ora, deve essere recuperata nell’ora antecedente o successiva”*;

RITENUTA, pertanto, per la violazione del disposto di cui all’art. 38, comma 9, d.lgs. 177/05, la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (euro milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (euro venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi del combinato disposto dei commi 2, *lett. a*) e 5, dell’art. 51 del d.lgs. n. 177/2005;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per la violazione contestata nella misura corrispondente al minimo edittale della sanzione pari a euro 1.033,00 (euro milletrentatre/00), al netto di ogni altro onere accessorio e che in tale commisurazione rilevano, altresì, i seguenti criteri, di cui all’articolo 11 della legge n. 689/1981:

#### **A. Gravità della violazione**

Il comportamento posto in essere dalla società Entella TV S.r.l. deve ritenersi di media gravità in considerazione della rilevazione di numerosi episodi di violazione della disposizione normativa sopra riportata in più giornate di programmazione televisiva oggetto di monitoraggio. In particolare, il superamento del limite di affollamento pubblicitario orario di cui all’art. 38, comma 9, d.lgs. 177/05 dovuto alla messa in onda di comunicazioni commerciali audiovisive in misura eccedente il limite prescritto ha comportato significativi effetti pregiudizievoli a danno dei telespettatori e un indebito vantaggio economico per la società.

**B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione**

La parte non ha documentato di aver eliminato o quantomeno attenuato le conseguenze della violazione stessa.

**C. Personalità dell'agente**

La società Entella TV S.r.l., in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizio media audiovisivo in ambito locale, deve essere dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente.

**D. Condizioni economiche dell'agente**

Con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, si ritiene che esse siano tali da giustificare la complessiva misura della sanzione pecuniaria oggetto del presente atto. In particolare, dalla consultazione della banca dati "Telemaco" del Registro delle Imprese, i dati di cui si dispone sono quelli relativi all'anno 2019, da cui risultano (voce A1 del conto economico) ricavi pari a euro 63.313 e un bilancio in utile pari a euro 1.122.

CONSIDERATO che, nel caso concreto, ricorre il c.d. concorso materiale di illeciti, in quanto la messa in onda, frazionata nel tempo, di distinte comunicazioni commerciali audiovisive deve essere trattata quale commissione di più illeciti posti in essere con una pluralità di condotte distinte, tale da comportare, sotto il profilo sanzionatorio, l'applicazione della disciplina del c.d. cumulo materiale delle sanzioni;

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione della disposizione normativa contestata nella misura di euro 7.231,00 (settemiladuecentotrentuno/00) corrispondente al minimo edittale previsto per la singola violazione moltiplicata per n. sette giornate di programmazione televisiva (n. 7) secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni;

UDITA la relazione della Commissaria Elisa Giomi, relatrice ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

**ORDINA**

a Entella TV S.r.l. - codice fiscale 02836200101- con sede a Lavagna (GE), via Dante, 74, fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "Entella TV" di pagare la sanzione amministrativa di euro 7.231,00 (settemiladuecentotrentuno/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto per la violazione dell'art. 38, comma 9, d.lgs. 177/05, nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 del d.lgs. n. 177/2005.



## INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 224/21/CSP*”, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’articolo 27 della citata legge n. 689/81, fatta salva la facoltà di chiedere il pagamento rateale della sanzione, ai sensi dell’art. 26 della legge 24 novembre 1981 n. 689, in caso di condizioni economiche disagiate.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “*Delibera n. 224/21/CSP*”.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 25 novembre 2021

IL PRESIDENTE  
Giacomo Lasorella

LA COMMISSARIA RELATRICE  
Elisa Giomi

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Giulietta Gamba